



**TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino all'udienza del 04/06/2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3775 /2017 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

TRA

NICASTRO CORRADO rappresentato e difeso dall' avv. to TORTORA
MARCELLO giusto mandato a margine del ricorso introduttivo

Ricorrente

E

INPS , in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall' avv.
to SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti

Resistente

Motivi in fatto e in diritto della decisione



Con ricorso depositato in data 24 maggio 2017 il ricorrente in epigrafe esponeva che l'Inps con raccomandata del 17.12.2015 richiedeva al medesimo nella qualità di coerede della sign. Sguazzo Gaetana la restituzione della somma di euro 7.066,55 a titolo di indebita percezione della pensione SOCOM n. 38032904 erogata in favore della compianta sign. Sguazzo per il periodo 01.01.2007- 30.11.2010 per superamento dei redditi ai sensi della legge 335/95; che aveva presentato ricorso amministrativo, con esito negativo. Evidenziava che la detta pensione era definitiva e mai prima del 17.12.2015 vi erano stati atti interruttivi relativi alle presunte ragioni dell'ente creditore e che la sign. Sguazzo aveva sempre regolarmente dichiarato i propri redditi senza mai celare o occultare i medesimi. Eccepiva dunque la violazione dell'art 13 legge 412/91 e dell'art. 52 legge 86/89 per aver l'Ente provveduto al recupero del preteso indebito oltre il termine previsto dalla legge e per l'assenza di dolo della titolare del trattamento pensionistico. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per vedere accertare e dichiarare che l'insussistenza dell'indebito anche per intervenuta prescrizione, con vittoria delle spese di lite.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'INPS ribadendo la legittimità della propria pretesa atteso che la sign. Sguazzo, titolare della pensione di reversibilità, non aveva comunicato all'Inps i propri redditi, di qui il recupero delle somme indebitamente percepite, essendo emerso, attraverso un incrocio con i dati dell'Agenzia delle Entrate, la percezione di redditi non compatibili con gli importi liquidati a titolo di pensione alla luce dell'art 1, co. 41 della legge 335/95 con riferimento al periodo 1/2007 – 12/2010. Pertanto, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

All'udienza del 04.06.2019 parte attrice depositava una missiva dell'inps del 19.11.2013 dalla quale a suo avviso emergeva la circostanza che la sign. Sguazzo non aveva mai celato i propri redditi.

Il Giudice, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.

Il ricorso è infondato per la ragioni di seguito illustrate.



Preliminarmente, occorre rilevare che principio generale sostenuto dalla giurisprudenza (ex plurimis, S. U. Cass. n. 18046 del 04/08/2010; Cass., n. 2739/16), è quello secondo cui, "in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto".

Si tratta infatti di un' azione con la quale si mira a far accertare l'assenza di obblighi restitutori in relazione ad una specifica prestazione ricevuta dalla controparte. L'azione di ripetizione dell'indebito, regolata dall'art. 2033 c.c., è generalmente considerata un rimedio contro ingiustificati spostamenti patrimoniali, in conformità ad un principio generale di causalità delle relative attribuzioni.

Colui che agisce in ripetizione, chiedendo la condanna alla restituzione di quanto pagato, deduce quindi necessariamente l'inesistenza del diritto della controparte a conseguire l'attribuzione patrimoniale della quale ha beneficiato, ossia l'inesistenza di un titolo che la giustifichi.

Ciò posto, è infondata l'eccezione di decadenza sollevata nel ricorso introduttivo .

E' noto , infatti , che l'art. 13 d.lgs. 214/91 prescrive che l'Istituto si attivi annualmente per la verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sul diritto o sulla misura delle pensioni .

A ben vedere, la materia relativa all'onere di comunicazione dei dati reddituali incidenti sul diritto a sulla misura delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, è stata più volte di recente modificata da legislatore (si tratta delle disposizioni di cui al D.L. n. 207 del 2008, art. 35, comma 8, convertito in L. n. 14 del 2009, i cui commi 11, 12 e 13 sono stati poi abrogati dal primo gennaio 2010 dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, convertito in L. n. 102 del 2009; la materia è stata ancora parzialmente modificata dal D.L. n. 78 del 2010, art.13, comma 6, convertito in L. n. 122 del 2010).

È però sempre rimasto in vigore, nonostante i mutamenti delle modalità di comunicazioni reddituali, l'obbligo dell'Inps di procedere annualmente alla verifica e di provvedere al recupero, entro l'anno successivo di quanto



pagato in eccedenza. A fronte della comunicazione fatta dal pensionato si impongono complessi oneri di calcolo a carico dell'Istituto, per accertare se effettivamente l'eccedenza si sia verificata ed in quale misura, perché solo all'esito di queste operazioni il recupero è consentito e reso possibile.

Se così è, si deve ritenere che l'obbligo di effettuare la procedura di verifica scatti solo in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (cfr Cass 953 del 2012; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18551 del 26/07/2017).

Il d.l. 09/02/2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, all'art. 16, c.8, ha mitigato la rigidità della scadenza annuale mediante l'inserimento di un comma 2bis all'art. 13, a mente del quale : «Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica».

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, giova rilevare che parte attrice non ha provato la comunicazione dei redditi della sign. Sguazzo all'Inps, risultando prodotti solo i cud relativi agli anni di riferimento. Pertanto, in assenza di dati reddituali certi, non poteva scattare alcun obbligo in capo all'Inps.

Ed invero, l'Inps nella circolare n. 195 del 2015 avente ad oggetto "acquisizione dei redditi incidenti sulle prestazioni in godimento" ha precisato che l'onere di dichiarazione all'Istituto della situazione reddituale rilevante sulla prestazione collegata si assolve attraverso la presentazione del modello 730 o del modello Unico all'Amministrazione finanziaria, non essendo il beneficiario delle predette prestazioni tenuto a rendere ulteriori dichiarazioni all'istituto, salvo per alcune tipologie di reddito – espressamente individuate e non rientranti in quelle godute da parte attrice – la cui rappresentazione ai fini previdenziali è diversa rispetto a quanto



previsto dalla normativa fiscale o per coloro che hanno redditi influenti sulle prestazioni ma non inclusi tra quelli che devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria (esempio redditi assoggettati ad imposta sostitutiva).

Orbene, che l'INPS possa recuperare dall'erede somme indebitamente corrisposte non pare dubbio atteso che la legge 448/2001 stabilisce espressamente che i debiti da recupero indebito si estendono agli eredi che non hanno rinunciato alla successione allorquando i pagamenti indebiti siano imputabili a comportamenti dolosi del pensionato; e, nel caso di specie, non può essere posto in dubbio che l'indebito è originato da un comportamento doloso rappresentato dalla omessa comunicazione dei redditi prodotti.

La Suprema Corte ha precisato che: "Nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi." (Cass., n.12097/13, 14347/10).

Conseguentemente, integra un dolo idoneo a determinare l'I.N.P.S. a corrispondere una prestazione non dovuta anche il mero silenzio di chi, avendo l'obbligo di dichiarare il proprio reddito per intero, ha serbato il silenzio sulla circostanza.

In tema di ripetibilità dei ratei di pensione indebitamente pagati, la nozione di dolo che, ai sensi degli artt. 1, comma 263, della l. n. 662 del 1996 (nel testo sostituito dall'art. 38 della l. n. 448 del 1998) e 38, comma 10, della l. n. 448 del 2001, consente la ripetizione dell'indebito nei confronti degli eredi del pensionato va desunta da quella prevista per la ripetibilità nei confronti del pensionato stesso dagli artt. 80 del r.d. n. 1422 del 1924 e 52 della l. n. 88 del 1989, da intendere come comprensiva della omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente



competente (cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 25309 del 01/12/2009; Cass. 1919/2018; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8731 del 28/03/2019).

Già nel vigore dell'art. 80, r.d.l. n. 1422 del 1924, e ancor più dopo la riformulazione della disciplina dell'indebito ad opera dell'art. 52, l. n. 88/1989, la giurisprudenza della Suprema Corte si è orientata nel senso di ritenere che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base della semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all'INPS determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986): più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa.

E' alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, sia individuabile un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della



erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993). Prova ne sia che lo stesso giudice delle leggi non ha mancato di rilevare che, quando ricorra tale ipotesi, diventa irrilevante l'accertamento in punto di fatto del dolo dell'interessato: come si legge nella sentenza n. 166 del 1996, «l'irrelevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dall'art. 13, primo comma, della legge n. 412 del 1991 - secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento). Simmetricamente, la medesima regola di irrilevanza dell'elemento soggettivo deve valere nell'ipotesi inversa all'effetto della non ripetibilità».

Così ricostruito il tessuto normativo, per come interpretato dalla giurisprudenza della Suprema Corte e dalle pronunce del giudice delle leggi, deve concludersi che il dolo del titolare della pensione di reversibilità, nel caso di specie, è da ravvisarsi nella mancata comunicazione del possesso di redditi aggiuntivi - inerenti un terreno/ fabbricato: come si evince dalla documentazione dell'Agenzia delle Entrate depositata dall'Inps - in grado di incidere sulle condizioni reddituali rilevanti per l'irripetibilità della prestazione pensionistica.

Va a tal punto richiamato il contenuto dell'art.1 comma 41 l. 335/1995, il quale recita: "La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione e' elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti



ridotta non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilita' non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore eta', studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti".

Pertanto, gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla Tabella F della legge dell'8 agosto 1995, n. 335.

Ai fini della cumulabilità, con le circolari n. 234 del 25 agosto 1995 e n. 38 del 20 febbraio 1996 l'INPS ha precisato che i redditi del beneficiario da valutare sono i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali.

Nulla sul punto ha contestato il ricorrente.

Inoltre, contrariamente all'assunto attoreo, è documentato che l'ente aveva comunicato alla sign. Sguazzo l'indebito di cui si discorre sia con una lettera del 11.10.2010, ricevuta il 27.10.2010, sia con un'ulteriore lettera del 27.12.2010, ricevuta il 04.01.2011 nelle quali si indicava l'importo del debito a carico, pari ad euro 11.728,91 motivato dall'incumulabilità della pensione SOCOM percepita con i redditi previsti dall'art 1, comma 41 della legge 335/95 per le pensioni di reversibilità, procedendo anche alla riliquidazione dell'importo pensionistico e alle trattenute sulla medesima pensione con rate mensili di euro 25,00 a partire da febbraio 2011, recupero poi sospeso in seguito al decesso della sign. Sguazzo: di qui il residuo debito notificato all'erede pari ad euro 7.066,55. Occorre precisare che con la prima comunicazione veniva resa edotta la titolare del trattamento pensionistico della mancata trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e del calcolo della pensione effettuato per gli anni 2007- 2010 sulla base dei dati reddituali presentati in Anagrafe Tributaria.

Pertanto, alcuna prescrizione (decennale) potrebbe essere maturata.



Quanto poi alla missiva dell'Inps del 19.11.2013, depositata solo in data odierna da parte attrice, non può non evidenziarsi la tardività di siffatto deposito.

A ben vedere, dal combinato disposto dell'art. 115 cpc con quello degli artt. 414 e 416 cpc si desume chiaramente che l'onere di allegazione reca con sé (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate. Tale onere, quindi, ha ad oggetto elementi che devono essere determinanti per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia. Pertanto, l'allegazione dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, è un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione. Nel rito del lavoro, inoltre, data la natura degli interessi in gioco, la suddetta rigidità è particolarmente sensibile e si traduce, alla stregua dell'interpretazione accolta dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 13 del 1977, nell'onere delle parti di esternare sin dall'inizio del processo tutto ciò che attiene alla loro difesa e specificare il materiale posto a base delle reciproche istanze (cfr. Cass. SU 17 giugno 2004, n. 11353; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22305).

Nel rito del lavoro, in base al combinato disposto degli artt. 416, terzo comma, cod.proc.civ., che stabilisce che il convenuto deve indicare a pena di decadenza i mezzi di prova dei quali intende avvalersi, ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare - onere probatorio gravante anche sull'attore per il principio di reciprocità fissato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 - e 437, secondo comma, cod.proc.civ, che, a sua volta, pone il divieto di ammissione in grado di appello di nuovi mezzi di prova - fra i quali devono annoverarsi anche i documenti -, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (ad esempio, a seguito di riconvenzionale o di intervento o chiamata in causa del terzo); e



la irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello (Sez. U, Sentenza n. 8202 del 20/04/2005).

Pertanto, è evidente che possono trovare ingresso nel corso del giudizio soltanto documenti sopravvenuti collegati alle allegazioni fattuali attoree e di parte convenuta che non sarebbe stato possibile produrre contestualmente al deposito del ricorso. Tuttavia, nel caso che ci occupa, tale documento è stato depositato solo alla terza udienza. Di qui la sua tardività.

Solo per completezza motivazionale, rileva il giudicante che tale documento non incide su quanto precedentemente accertato dal momento che nello stesso si legge che i “redditi comunicati” dalla sign. Sguazzo riguardavano l’anno 2011, mentre gli anni oggetto di causa e per i quali non vi è prova della detta comunicazione sono gli anni dal 2007 al 2010.

Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 843,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfetarie.

Salerno , 04.06.2019

Il Giudice

Dott. ssa Caterina Petrosino

